Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

**N. 2870**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DONNO, TAVERNA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO e PUGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2017**

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la tracciabilità dei pagamenti relativi ai corrispettivi per lavoro dipendente ed assimilato

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad ostacolare il *modus operandi* utilizzato da numerosi datori di lavoro di corrispondere al proprio lavoratore dipendente salari inferiori a quanto indicato nei cedolini mensili e nel CUD, nonché ai dati trasmessi nel modello 770 all'amministrazione finanziaria.

Spesso i datori di lavoro trattengono integralmente, ovvero in forma ridotta, anche le voci salariali relative agli assegni familiari, nonché il contributo in busta paga di 80 euro previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonostante siano somme di diretta spettanza del lavoratore dipendente, per le quali il datore di lavoro ha solo il ruolo di «mero anticipatore» del sussidio per conto dello Stato.

Inoltre, non è raro che il lavoratore dipendente qualora dal proprio modello dichiarativo risultasse un'imposta Irpef a credito, prediliga la compilazione del modello redditi, piuttosto del modello 730, per evitare di percepire lo stesso credito per mezzo del datore di lavoro, in quanto nutre il timore di non avere rimborsato il credito di sua spettanza.

Tale pratica è stata resa più agevole dalla recente modifica dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre del 2007, n. 231, che ha innalzato il limite massimo per i pagamenti in contanti da 1.000 a 3.000 euro, a partire dal 1º gennaio 2016.

Il disposto normativo attuale, pone quindi il lavoratore dipendente in una netta posizione di svantaggio rispetto al datore di lavoro.

Quest'ultimo, forte del proprio potere negoziale dovuto alla carenza di posti di lavoro, può imporre facilmente retribuzioni anche inferiori agli accordi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali del lavoro.

Inoltre, con la modalità di pagamento in contanti, per il lavoratore dipendente è arduo dimostrare le retribuzioni spettanti ma non percepite, in quanto unica prova dell'avvenuto pagamento è la quietanza rilasciata dal lavoratore dipendente, spesso mediante la firma del cedolino mensile, il cui contenuto è sconosciuto al lavoratore dipendente stesso.

In ultimo, a livello fiscale il datore di lavoro beneficia di un maggiore costo per il personale, mentre al lavoratore dipendente viene attribuito un reddito annuo più alto di quanto effettivamente percepito, il quale poi incide sulla determinazione del proprio ISEE e, conseguentemente, sulle varie agevolazioni previste dal sistema previdenziale basate su quest'ultimo indicatore.

La proposta in oggetto pone quale obiettivo l'inserimento dell'obbligo di tracciabilità di tutti pagamenti relativi alle retribuzioni delle prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato, indipendentemente dal valore della stessa retribuzione (pertanto, anche inferiore ad euro 3.000).

Alle operazioni relative ai citati pagamenti non si applica alcun costo o commissione qualora siano di importo inferiore a 1.000 euro. Inoltre, a carico dei titolari di conti corrente ove transitano in accredito in via esclusiva i pagamenti, qualora l'importo annuo accreditato non superi i 14.000 euro, non possono essere addebitate spese di gestione e i medesimi conti correnti sono esenti da imposte di bollo.

Quale misura deterrente, è previsto un inasprimento delle sanzioni pari al doppio di quelle previste per le altre violazioni attinenti all'utilizzo dei contanti, con una sanzione minima di euro 6.000.

In tal modo si vogliono riequilibrare i rapporti di forza fra datore di lavoro e lavoratore dipendente, offrendo la possibilità a quest'ultimo di disporre integralmente delle somme indicate nel proprio cedolino.

Inoltre, sarà più semplice per il lavoratore dipendente dimostrare di non aver percepito alcun salario ed invocare le dimissioni per giusta causa, utili per accedere all'indennità di disoccupazione (ASPL).

La proposta è applicabile immediatamente in quanto non sono previsti oneri a carico dello Stato, e pertanto, non si deve operare alcuno stanziamento di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti e gli acconti riguardanti i corrispettivi per lavoro dipendente ed assimilato o per tirocini di formazione ed orientamento nonché indennità e rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo sono corrisposti obbligatoriamente, qualunque sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. La tracciabilità dei pagamenti è assicurata solo con trasferimenti eseguiti per il tramite di banche, Poste italiane S.p.A. ed istituti di moneta elettronica. Alle operazioni relative ai pagamenti di cui al presente comma non si applica alcun costo o commissione qualora siano di importo inferiore a 1.000 euro. A carico dei titolari di conti corrente ove transitano in accredito in via esclusiva i pagamenti di cui al presente comma, qualora l'importo annuo accreditato non superi i 14.000 euro, non possono essere addebitate spese di gestione e i medesimi conti correnti sono esenti da imposte di bollo. Mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;

*b)* all'articolo 58:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, è punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 all'80 per cento dell'importo non corrisposto, con le forme e le modalità di cui al medesimo comma»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per le violazioni previste dal comma 1-*bis* la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 6.000 euro».

€ 1,00